



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

Deliberazione n° 28
In data 28/04/2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza - seduta Pubblica

Oggetto: IMU (Imposta Municipale Propria) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 20.15, per riunione di Consiglio.
Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	X	
2	Guazzini Alessio	X	
3	Neri Sandra	X	
4	Logli Emanuele	X	
5	Menicacci Marianna		X
6	Pippolini Agnese		X
7	Galardini Alessandro	X	
8	Scire' Federica	X	
9	Garbesi Gianni		X
10	Righi Salvador	X	
11	Mainardi Chiara	X	
12	Borchi Adriano	X	
13	Vannucci Franco	X	
14	Meoni Giulia	X	
15	Fedi Alberto	X	
16	Bandinelli Lorenzo	X	
17	Innocenti Barbara		X
		13	4

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri RIGHI SALVADOR, MAINARDI CHIARA, MEONI GIULIA, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

E' presente l'assessore esterno Tiziano Pierucci.

Alle ore 21,00 è entrato il consigliere Garbesi, presenti 14.

Prima della trattazione del presente atto è uscito il consigliere Adriano Borchi. Presenti 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ⇒ il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- ⇒ la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- ⇒ il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari)



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

⇒ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/07/2020 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU" per le annualità d'imposta a partire dal 2020, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2022;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/05/2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 29/12/2022, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, erano state confermate per l'anno 2023 le aliquote IMU approvate per l'anno 2022;

CONSIDERATO che:

⇒ il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;

⇒ il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;

⇒ il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

⇒ il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;

⇒ il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

⇒ il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

⇒ il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO altresì che:

⇒ il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

⇒ il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

- ⇒ con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ⇒ con comunicato del 23 marzo 2021 il Ministero ha affermato che anche per il 2021 non è previsto il prospetto;
- ⇒ ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;

VISTO:

- ⇒ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- ⇒ l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ⇒ il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- ⇒ l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- ⇒ il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- ⇒ il comma 775 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022 stabilendo, a tal fine, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023;
- ⇒ l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- ⇒ l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione di specificare compiutamente le aliquote per tutte le fattispecie previste dalla legge n. 160 del 2019, compreso quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale, si stabiliscono le seguenti aliquote:



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
3) Fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli della categoria D05	9,0 per mille
4) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla prima commissione consiliare permanente nella seduta del 26/04/2023;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e del vigente Piano anticorruzione dell'Ente, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del personale che ha partecipato alla fase istruttoria e decisionale del presente atto;

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità tecnico - contabile il Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott.ssa Tiziana Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che l'organo di revisione si è espresso con parere rilasciato ai sensi dell'art. 57 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Si svolgono i seguenti interventi (vedi trascrizione della registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell'ufficio di segreteria):

Assessore Emanuele Logli per l'illustrazione del provvedimento.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: contrario

Agnese Pippolini per il gruppo Montale Futura: favorevole

Si procede con la votazione:

Presenti 13

Votanti 13

Con voti:

Favorevoli 9 (MONTALE FUTURA)

Contrari 4 (CENTRODESTRA PER MONTALE)

Astenuti 0

DELIBERA

1) di approvare le premesse come sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare per l'anno 2023, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, nel rispetto della vigente disciplina in materia di cui alla Legge n. 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
3) Fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli della categoria D05	9,0 per mille



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

4) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

3) di stabilire che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che secondo il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e che il Comune di Montale rientra tra quelli definiti "montani";

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi delle norme vigenti;

7) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con distinta votazione unanime

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 28 del 28/04/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Scire' Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.